Allegato alla Deliberazione C.C. N° 14 del 21.06.2010

COMUNE DI BAULADU
Provincia di Oristano

Cap. 09070 - Via Giorgio Asproni, 4 - Tel. 0783/51677 - Fax. 0783/51592

Email info@comune.bauladu.or.it

==========

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

Sommario:

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Figure giuridiche di gestione
Art. 3 - Condizioni di esercizio
Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio
Art. 5 - Requisiti per l'esercizio della professione
Art. 6 - Numero delle attività
Art. 7 - Concorso per l'assegnazione delle attività
Art. 8 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria
Art. 9 - Assegnazione e inizio dell'attività
Art. 10 - Trasferibilità dell'attività
Art. 11 - Validità dell'attività e verifiche periodiche
Art. 12 - Caratteristiche delle autovetture
Art. 13 - Contrassegni per le autovetture
Art. 14 - Inizio e sospensione del servizio
Art. 15 - Acquisizione del servizio
Art. 16 - Collaborazione alla guida
Art. 17 - Interruzione del trasporto
Art. 18 - Trasporto persone portatrici di handicap
Art. 19 - Tariffe
Art. 20 - Contachilometri
Art. 21 - Comportamento del noleggiatore
Art. 22 - Comportamento dell'utente durante il servizio
Art. 23 - Addetti alla vigilanza
Art. 24 - Sanzioni amministrative
Art. 25 - Violazioni e sanzioni
Art. 26 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
Art. 27 - Reclami sul servizio
Art. 28 - Cessazione dell'attività
Art. 29 - Rinuncia all'attività
Art. 30 - Effetti conseguenti alla sospensione, cessazione, revoca o rinuncia all'attività
Art. 31 - Pubblicità
Art. 32 - Entrata in vigore
Art. 33 - Abrogazione disposizioni precedenti

Fonti normative:

1. *Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";*
2. *D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada);*
3. *D.M. del 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture";*
4. *Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna";*
5. *Deliberazione G.R. n. 22/1 del 11 aprile 2008. Circolare applicativa dell' art. 1, commi 16-32 della L.R. 05 marzo 2008, n. 3 (S.U.A.P.);*
6. *Deliberazione G.R. n. 10/42 del 12 marzo 2010. "Legge Regionale 7 dicembre 2005 n. 21, art. 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente".*

7. Decreto Assessorato Regionale Trasporti n° 6 del 12 Maggio 2010. "Direttive per l'attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 10/42 del 12.03.2010 "Legge regionale 7 dicembre 2005Legge Regionale 7 dicembre 2005 n. 21, art. 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente".

Art. 1
Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina del servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni del codice della strada.
2. Il servizio di autonoleggio con conducente è un'attività che ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasferimento di persone mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, senza limiti di tempo o di percorso; tale attività necessita di autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune, in base al presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
3. In carenza del servizio di taxi, le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possono stazionare su aree pubbliche appositamente individuate.
4. Il presente regolamento non regola l'esercizio del servizio di taxi, l'esercizio del noleggio di autobus con conducente ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2
Figure giuridiche di gestione

1. Possono essere titolari di attività di servizio di noleggio con conducente:
a) persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane di trasporto;
b) cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
c) consorzi tra imprese artigiane;
d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di noleggio con conducente e autovettura.

Art. 3
Condizioni di esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'attività per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e quella per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un proprio collaboratore o dipendente.
4. Il titolare dell'attività trasmette, all'atto del ritiro dell'autorizzazione e ogni qual volta si verifichi una variazione, l'elenco dei dipendenti o collaboratori impiegati nella guida dei mezzi con i dati anagrafici e i documenti di abilitazione alla guida (patente di guida e certificato di abilitazione professionale).

Art. 4
Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel territorio comunale di Bauladu, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento, l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

3. Obbligo di compilazione di un foglio di servizio, la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente alla copia della dichiarazione autocertificativa di inizio attività, che ne documenta l'impiego per il servizio di noleggio. Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

Art. 5
Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b) iscrizione nel ruolo dei conducenti autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio (ove istituito);
c) avere a disposizione una sede ed una rimessa nel territorio comunale di Bauladu, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
d) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
e) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
f) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
g) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa;
h) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, essere stato riabilitato a norma di legge;
i) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazioni per il servizio di noleggio anche da parte di altri Comuni;
j) non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada);
k) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

Art. 6
Numero delle attività

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino 9 (nove) posti è stabilito in n° 2 (Due) attività.

Art. 7
Concorso per l'assegnazione delle attività

1. Le autorizzazioni vengono assegnate tramite concorso pubblico per titoli, previa pubblicazione per 20 (venti) giorni all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici di apposito avviso, ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.
2. Il bando di concorso è indetto dal Responsabile del Servizio competente, a seguito dell'avvenuta verifica del presente regolamento e della delibera che stabilisce il numero delle attività da parte dell'Assessorato Regionale ai trasporti;

Art. 8
Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

1. Al fine di redigere la graduatoria per assegnare le attività, il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

1. RESIDENZA O SEDE PRINCIPALE
Per i residenti e per società con sede principale nel Comune di Bauladu: punti 3.

2. LINGUE STRANIERE
Conoscenza di una lingua straniera: punti 0,5.

3. ANZIANITA' NEL SERVIZIO
- servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il servizio noleggio con conducente: 1,5 punti per semestre;
- servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il servizio noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico: 0,5 punti per semestre.

4. TITOLO DI STUDIO
- diploma di scuola media superiore: punti 1;
- licenza media inferiore: punti 0,50.

2. Il punteggio è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti; in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
3. La graduatoria, approvata dal Responsabile del Servizio, è pubblicata all'albo pretorio ed ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva. Ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più attività.

Art. 9
Assegnazione e inizio attività

1. Il Responsabile del Servizio, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'approvazione della graduatoria, comunica l'assegnazione delle attività agli interessati e rilascia nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo destinato al servizio.
2. L'inizio dell'attività è comunque subordinato alla presentazione all'ufficio S.U.A.P. del Comune di Bauladu della dichiarazione autocertificativa secondo le modalità previste dall' art. 1, commi 16 32, della L.R. 03/2008 e alla dimostrazione della disponibilità di apposita rimessa nel territorio del Comune di Bauladu, nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
3. L'attività può essere avviata ai sensi dell' art. 1 commi 21 e 22 della L.R. 03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni a seguito di presentazione di apposita D.U.A.P. all'ufficio S.U.A.P. del Comune.

Art. 10
Trasferibilità dell'attività

1. L'attività è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa;
2. Il trasferimento dell'attività d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto di cessione d'azienda o ramo d'azienda, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, relative al titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
a) essere titolare dell'attività da almeno cinque anni;

b) aver compiuto i sessanta anni di età;
c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento dell'attività per morte del titolare è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data dell'evento; in caso di mancato accordo tra gli eredi, l'attività può essere trasferita a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni; durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti; qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'attività è revocata e messa a concorso.
4. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'attività per atto tra vivi o per morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) deve essere regolarmente registrato;
b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'attività;
c. il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l'attività deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 11
Validità dell'attività e verifiche periodiche

1. Le attività devono essere sottoposte ogni cinque anni ad una verifica per accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione, nonché dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio.
2. Qualora venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, il Responsabile del Servizio, su richiesta del titolare, può concedere la regolarizzazione dei requisiti entro 90 (novanta) giorni; trascorso tale termine il Responsabile del Servizio procede alla revoca dell'attività .

Art. 12
Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap ed in particolare di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche; il Responsabile del Servizio accerta che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni, rilasciando nulla-osta alla immatricolazione o revisione.
3. Il titolare dell'attività ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con immatricolazione non superiore a tre anni.

Art. 13
Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo recante le scritte: "NOLEGGIO", "Comune di Bauladu" e lo stemma del Comune.

2. Il veicolo dovrà inoltre essere dotato della seguente targa fissata nella parte posteriore del veicolo ed inamovibile:

3. La realizzazione e i costi dei contrassegni e della targhetta sono a carico dell'interessato.

Art. 14
Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'attività o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa di inizio attività.
2. Qualora il titolare, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento dell'inizio dell'attività o immediatamente prima, o per comprovate cause di forza maggiore non possa attivare la stessa entro i 120 (centoventi) giorni previsti, potrà ottenere dal Responsabile del Servizio una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 15
Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale, su area privata.

Art. 16
Collaborazione alla guida

1. I titolari di attività di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti o collaboratori o della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare dell'autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dal codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi della collaborazione di dipendenti o familiari deve comunicare all'ufficio competente, al ritiro della licenza e in caso di variazione, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti previsti per la professione.

Art. 17

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 18
Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 19
Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dalla legge, i titolari dell'attività determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente ed esposti all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo del trasporto è concordato tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 20
Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente, preventivamente.

Art. 21
Comportamento del noleggiatore

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
e) consegnare al competente ufficio comunale, entro tre giorni dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
g) tenere a disposizione del cliente presso la sede le tariffe praticate e copia del presente regolamento;
h) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
i) comunicare entro 30 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri sull'autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito;

d) interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta del committente, casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
f) rifiutare il trasporto dei bagagli entro la capienza del vano bagagli del veicolo;
g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
h) fumare;
i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, ferroviarie o marittime, quando previsto ed in attesa di coloro per conto dei quali il servizio viene espletato;
j) togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati;
k) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 22
Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) fumare;
b) gettare oggetti dai veicoli;
c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o imbrattamento della vettura;
e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal codice della strada.

Art. 23
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale e agli ufficiali e agenti di polizia.

Art. 24
Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 689/1981;
b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione o cessazione dell'attività.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'attività è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
5. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento all'ufficio comunale competente.

Art. 25
Violazioni e sanzioni

1. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 85 del codice della strada le violazioni delle seguenti fattispecie:

a) chiunque, privo di idoneo titolo perché mai ottenuto, revocato o decaduto, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente;
b) chiunque, privo di idoneo titolo perché mai ottenuto, revocato o decaduto, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente; in tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella rimozione dei mezzi impiegati; qualora il trasgressore non adempia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi;
c) chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente a seguito di sospensione; in tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca dell' attività;
d) chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita; in tali ipotesi si dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a trenta giorni.
2. Il titolare di attività che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'attività .
3. Per le sanzioni pecuniarie è ammesso il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 15/08/2000 n. 267.

Art. 26
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'attività, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 27
Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune per iscritto, per fax al n° 078351677, per e mail alla casella di posta elettronica amministrativo@comune.bauladu.or.it o mediante semplice telefonata al numero 078351677, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con la polizia municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 28
Cessazione dell'attività

1. Il Responsabile del Servizio dispone la cessazione nel caso in cui il titolare dell'attività :
a) perda uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
b) incorra, nell'arco di due anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a tre mesi;
c) interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi nell'arco di un anno;
d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
e) abbia trasferito la rimessa fuori dal territorio comunale;
f) abbia utilizzato il veicolo o l'attività per compiere o favorire attività illegali;
g) effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) effettui il servizio con l'attività sospesa.

Art. 29
Rinuncia all'attività

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'attività devono comunicare la rinuncia all'ufficio comunale competente.

Art. 30
Effetti conseguenti alla sospensione, cessazione, revoca o rinuncia all'attività

1. In caso di sospensione, cessazione, revoca o rinuncia dell'attività, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'attività.
2. L'ufficio comunale competente deve dare comunicazione scritta all'Ufficio Provinciale D.T.T. in caso di sospensione, cessazione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione.

Art. 31
Pubblicità

L'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico e indirizzo verranno pubblicizzati nel Sito Internet del Comune e nei locali pubblici, unitamente al numero telefonico, al numero di fax e alla casella di posta elettronica a cui gli utenti potranno effettuare la segnalazione di eventuali disservizi.

Art. 32
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune nonché a seguito dell'avvenuta verifica da parte dell'Assessorato Regionale ai trasporti;

Art. 33
Abrogazione disposizioni precedenti

Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.

IL SINDACO
F.to Dott. Erdas Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mancosu Donatella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COSTITUITA DA N° 11 PAGINE

Bauladu 28.06.2010

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sebastiano Meli